# CONCESSIONE D'USO DI SUOLO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA LISCIA REFRIGERATA E/O GASATA REFRIGERATA PER MEZZO DELLE "CASETTE DELL'ACQUA" NEL COMUNE dI TRIESTE

	_, addì	() c	lel mese o	di	in ur	na sala d	el Palazzo	Comunale di
Trieste in								
piazza dell'Uni	tà d'Italia n	. 4.						
Fra i signori:								
1,		nato	,a	<del> </del>		111. 11	_, domicili	iato agli effetti
•	•		•	•			•	e interviene e
	_					•	•	ti dell'art. 107,
	•	_				_		i disciplina dei
				_		mente i	n nome,	per conto e
nell'interesse	deli Ammin	istrazione Co	omunaie d	ne rapp	resenta,			
E		2040	_		:1		المعامات	:
		nato	a		II		_, domiciii	iato agli effetti
del	2440	Drosso	lo.	anda	di			in
presente		presso				wiono o	ctipula	in
rappresentant	o o dichiar	di agira asc	lucivaman	,    '	quale ilitei		supuia	quale legale
								) CF/P.IVA
			ii sede ieg	gaie iii				) CI/F.IVA
								14, ha stabilito
	•			_	•	•	_	ata e/o gasata
		•						di borriglie di
•	•				•			ogrammatiche
produzione di			rintento	ui iavoi	ire tutte qu	ene mizi	ative voit	e a ridurre la
•		•	7 à state	a caujeit	o il paroro r	rovontiv	ro dolla Si	oprintendenza
				•				i ulteriori tre
"Casette dell'a					•			i diteriori de
								tore dell'Area
								cedura di gara
		•					•	rio dell'offerta
economicame					J. 0000a. u u	p 0. ca 00		io dell'olici ta
	•	procedura (	di cui sor	ora, cor	n determina	zione di	rigenziale	n. dd.
•		•	/azioni	iyi	addotte,	è	stata	affidata a
	•				,			
la concessione	d'uso di s	uolo pubblic	o per l'er	ogazione	di acqua po	otabile re		e/o gasata per
mezzo di n. 6	"casette de	ell'acqua'', alle	e condizio	ni esplic	itate nell'off	erta teci	nica conse	ervata in atti e
negli atti di gai	ra;							
- in ottemp	eranza al I	D.Lgs. 06.09.2	2011, n. 1.	59 e suc	cessive mod	ificazion	i ed integr	razioni è stata
acquisita la pre	escritta do	cumentazion	e antimafi	a conser	vata in atti;			
tutto	ciò preme	sso e consi	derato pa	arte inte	egrante e s	ostanzia	le del pr	esente atto, i
contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue								

#### Art. I - Oggetto

Il Comune di Trieste affida a \_\_\_\_\_\_\_ d'ora in poi definita concessionaria, che accetta, il servizio per l'installazione, la gestione e la manutenzione dei n. 6 impianti erogatori di acqua denominati "Casette dell'acqua" che seguono:

- Borgo S. Sergio \_via Grego n. 40 sul marciapiede a fianco della fermata autobus
- Rozzol Melara via Kock 8 parcheggio antistante stazione di Polizia
- S. Giovanni Rotonda Boschetto sul marciapiede, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale fronte sede Circoscrizione;
- Roiano largo Roiano;
- Valmaura via Valmaura ;
- Via Locchi in corrispondenza della circoscrizione.

Tra i suddetti sei impianti i primi tre sono già stati attivati nella fase sperimentale, gli altri tre impianti dovranno essere installati ex novo.

Il servizio viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità risultanti dalla vigente normativa in materia, dagli atti della procedura e dalla seguente documentazione:

• offerta tecnica del concessionario.

## Art. 2 Obblighi del Comune

Il Comune di Trieste affida al concessionario le porzioni di suolo pubblico ove saranno collocate le "casette dell'acqua sopra evidenziate, nella misura massima di 2,50 mq di superficie d'ingombro della base di appoggio per ciascun erogatore e di 5 mq di proiezione al suolo della superficie di copertura (zona d'ombra).

Il Comune al fine di sviluppare sul territorio comunale il servizio in questione, e ciò in considerazione dei suoi benefici sul piano della protezione dell'ambiente, si fa carico altresì della predisposizione del basamento attrezzato per la collocazione delle "casette dell'acqua", sia per i punti già attivati (in caso di concessione a soggetto diverso dall'attuale appaltatore) sia per i siti nuovi.

Il Comune si impegna a provvedere alla pulizia della zona circostante gli impianti e ad assicurare l'accesso agli impianti stessi da parte dell'utenza, se del caso anche delimitando lo spazio antistante con apposite fioriere o altre barriere, assicurando in ogni caso l'accesso alle persone diversamente abili.

#### Art. 3 - Obblighi e condizioni del concessionario

Il concessionario, entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento del servizio, dovrà far pervenire alla Direzione dell'Area Lavori Pubblici la documentazione tecnica con la particolareggiata descrizione delle caratteristiche del tipo di impianto proposto (disegno, piantina particolareggiata delle platea di alloggiamento ...) al fine della predisposizione del relativo basamento di posa attrezzato per la collocazione (compresi allacciamenti).

Il concessionario dovrà provvedere a sue spese al posizionamento e successiva attivazione degli impianti, entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione di avvenuta predisposizione dei basamenti di posa.

Ai fini della messa in esercizio delle "casette dell'acqua" il concessionario è tenuto a:

- · attivare a proprio nome gli allacciamenti elettrici ed idrici direttamente con gli Enti gestori, e sostenerne tutti i relativi costi (compresi i consumi);
- · richiedere a proprio nome la concessione di occupazione di suolo pubblico;
- · richiedere tutti gli eventuali permessi, autorizzazioni, nulla osta... necessari per la realizzazione e gestione dell'impianto e per la vendita e la distribuzione dell'acqua;

- · garantire le normali ed idonee condizioni igienico sanitarie e di sicurezza degli impianti;
- · curare tutti gli adempimenti in materia di H.A.C.C.P. di cui al Regolamento CE 852/2004. E' richiesta in particolare la compilazione della scheda "analisi del rischio" e le valutazioni della contaminazione microbiologica di superfici/attrezzature e di alimenti. Copia della documentazione dovrà essere trasmessa al Comune;
- · effettuare a propria cura e spese, presso istituto autorizzato, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. Copia della documentazione dovrà essere trasmessa al Comune e resa visibile al pubblico mediante affissione sulla casetta;
- curare la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti affinché sia assicurato l'esercizio, la perfetta efficienza e la costante erogazione di acqua di rete liscia refrigerata e gasata refrigerata, secondo quanto previsto dalla scheda tecnica degli impianti. Al termine di ogni intervento manutentivo dovrà essere redatto e trasmesso in copia al Comune il rapporto degli interventi eseguiti;
- · garantire, in caso di guasto o malfunzionamento, un intervento tecnico tempestivo per la risoluzione della problematica. Qualora l'avaria non sia riparabile il concessionario è tenuto alla sostituzione dell'impianto;
- · rifornire gli impianti di gas CO2 alimentare per la gasatura dell'acqua e di qualsiasi altro materiale di consumo necessario al funzionamento degli impianti;
- · assicurare l'ispezione, la pulizia interna ed esterna degli impianti e la disinfezione periodica dei circuiti idraulici;
- · la distribuzione, mediante propri incaricati, dei sistemi di pagamento elettronico da utilizzarsi da parte dell'utenza per l'erogazione dell'acqua a titolo oneroso.

Il concessionario, inoltre, dovrà comunicare al Comune entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto il nome di uno o più referenti cui potersi rivolgere per qualsiasi segnalazione, richiesta di informazioni o necessità di intervento sugli impianti, nonché fornire un numero telefonico, ben visibile anche all'utenza, da contattare in caso di guasti e/o altre segnalazioni.

Ogni spesa ed onere connesso e conseguente agli obblighi di cui sopra è posto a carico del concessionario.

Il concessionario si impegna a consentire al Comune l'utilizzazione degli spazi informativi eventualmente esistenti nella struttura degli impianti/casette affinché il Comune possa inserire, a titolo gratuito, messaggi ed informazioni rivolti alla cittadinanza ed attinenti il servizio offerto ovvero relativi a materie istituzionali, nella fascia oraria dalle 08.00 alle 20.00, per un massimo di due ore giornaliere.

### Art.4 – Subappalto

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività di posizionamento degli erogatori previste al precedente articolo 3.

#### Art. 5 - Corrispettivo del servizio

A partire dalla loro messa in esercizio, gli impianti erogheranno acqua di rete, liscia refrigerata e gasata refrigerata contro il pagamento da parte dell'utenza di un corrispettivo.

Il prezzo al pubblico per tutta la durata del servizio oggetto del presente atto è fissato in €0,05 al litro (IVA compresa). Il pagamento del corrispettivo da parte dell'utenza avverrà mediante tessera prepagata RFID (ovvero altra modalità elettronica) a scalare, distribuita a cura del concessionario. Sarà compito del concessionario organizzare la distribuzione dei sistemi di pagamento, facilitando il loro acquisto da parte dell'utenza tramite una rete di rivenditori soprattutto localizzati in prossimità degli impianti. Altre modalità di riscossione dei corrispettivi dovranno essere

#### Art. 6 - Durata e opzioni

Il presente rapporto contrattuale ha la durata di anni 2 a decorrere dalla prima messa in esercizio degli impianti, che risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

E' data facoltà all'Amministrazione comunale di rinnovare il presente contratto per ulteriori 2 anni. Il presente contratto potrà essere risolto in caso di inadempienza grave da parte del concessionario degli obblighi oggetto del contratto.

L'Amministrazione comunale, subordinatamente ad una verifica di fattibilità tecnica ed all'acquisizione dei precritti pareri, si riserva la possibilità di richiedere l'installazione, ad un anno dall'avvio della concessione, di un ulteriore erogatore da collocare nel rione di San Giovanni.

#### Art. 7 - Canone di concessione

A fronte della gestione e dello sfruttamento economico del servizio il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Trieste un canone annuo per l'occupazione di suolo pubblico. Il canone annuo è dovuto per ogni erogatore nella misura di seguito riportata:

I. Borgo S. Sergio_via Grego n. 40	€ 306,00
2. Rozzol Melara_via Kock 8	€414,00
3. San Giovanni Rotonda del Boschetto	€414,00
4. Roiano_largo Roiano	€414,00
5.Valmaura_via Valmaura	€306,00
6. Via Locchi circoscrizione	€414,00

Il canone annuo complessivo è pertanto pari a € 2.268,00. Sul canone non è dovuta l'IVA (art. 4 D.P.R. 633/1972).

Nell'eventualità dell'installazione dell'ulteriore erogatore nel rione di San Giovanni, prevista al precedente art. 5, il canone annuo da corrispondere all'Amministrazione comunale sarebbe pari ad ulteriori €414.00.

### Art. 8 - Deposito cauzionale

biliti dall'art. 103	del Decreto Leg	gislativo 18 ap	
na, ultimo periodo d	del D.Lgs 50/201		è ridotta del
		to]	
		-	
bolletta n.	dd.		
		ril:	asciata dalla
in data		e relativa	appendice
		<del></del>	• •
lmente trattenute	e le somma deri	vanti dalla coi	mminazione
rio di provvedere	all'integrazione	e dell'entità d	el deposito
-	-		•
		i regolarment	e adempiuti
		_	-
io.			
	biliti dall'art. 103 (	biliti dall'art. 103 del Decreto Le de dal lordo degli oneri per la sic na, ultimo periodo del D.Lgs 50/201 sesso di documentazione 93, comma 7, del medesimo decret bolletta n dd a fideiussoria assicurativa n in data Imente trattenute le somma deri rio di provvedere all'integrazione relativa comunicazione. e dell'appalto, qualora siano stati so, dopo che sia stata risolta ogi	ed al lordo degli oneri per la sicurezza.  da, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 la garanzia de sesso di documentazione  93, comma 7, del medesimo decreto]  bolletta n dd rila in data e relativa  Imente trattenute le somma derivanti dalla con rio di provvedere all'integrazione dell'entità de relativa comunicazione.  e dell'appalto, qualora siano stati regolarmento so, dopo che sia stata risolta ogni eventuale con sesso dell'entita de con

#### Art. 9 - Responsabilità e penalità

Il concessionario è direttamente ed esclusivamente responsabile per i danni a persone e cose derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del servizio. Sono esclusi gli eventuali danni derivanti dalla contaminazione della rete idrica cui sono allacciati gli impianti.

Per ogni giorno di malfunzionamento imputabile al concessionario degli erogatori "casette dell'acqua" sarà applicata una penale di euro 10,00 (eurodieci/00) giornalieri a partire dal secondo giorno lavorativo.

In caso di avaria non riparabile e di mancata sostituzione dell'impianto al concessionario verrà applicata una penale di € 160,00 oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione a causa del disservizio.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Il concessionario, nei due giorni successivi alla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse al concessionario questi non si uniformi entro il termine stabilito, il Comune procederà all'applicazione della penale.

Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati all'Amministrazione Comunale.

#### Art. 10 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. anche senza previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

i. mancato avvio delle attività entro il termine contrattuale, ritenuto termine essenziale, salvo suo eventuale differimento o giustificato motivo da parte del Comune;

ii. fermo degli impianti per due mesi consecutivi, dovuto a cause imputabili al concessionario;

iii. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta del Comune;

iv. applicazione di penali complessivamente di importo superiore al 10% del corrispettivo a prescindere dalla gravità delle ipotesi comminatorie delle penali stesse;

v. accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

vi. applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e s.m.i.;

vii. violazione del divieto di cessione, anche parziale del contratto nonché di subappalto non autorizzato ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

viii. mancato rispetto della clausola di tracciabilità;

ix. ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione delle attività essendo venute meno in modo grave ed irreversibile le condizioni di fiducia nella società. In tutti i casi di risoluzione del contratto i I Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

# Art. II - Patto d'integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

#### Art. 12 - Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle

disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile.

#### Art. 13 - Controversie

Eventuali contestazioni, dispute e divergenze nell'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, che non possano essere definite tra le parti, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Competente sarà il Foro di Trieste.

#### Art. 14 - Spese e regime fiscale

Tutte le spese relative al presente contratto sono poste a carico del concessionario. Le Parti dichiarano che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i.

Comune di Trieste	ditta
Direttore di Area	Legale Rappresentante
Firma	Firma

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

#### Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z DATA FIRMA: 21/03/2018 14:17:01

 ${\tt IMPRONTA:}\ 037{\tt FE0ECE2693687E4D0B61A97AA58CC3525BC1D32BF015F35A475F6264761FC}$ 

3525BC1D32BF015F35A475F6264761FC4F1EC929145B969F2CE685C9D5EBB891 4F1EC929145B969F2CE685C9D5EBB891DF79653CF29024188B46452333E1A606 DF79653CF29024188B46452333E1A606DA43923AAB9D55B41F8BEA82CF316EBE

Atto n. 1246 del 21/03/2018